Capitolato per l'affidamento in concessione della gestione

delle spiagge libere attrezzate comunali e dello stabilimento balneare comunale Ondina (2021-2024)

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Loano intende dar corso all'affidamento ai sensi dell'art. 45 bis codice della navigazione (RD 30 marzo 1942 n. 327) dell'organizzazione, gestione e conduzione del bagno comunale Ondina (fronte mare metri lineari 51,05 concessione demaniale n.185/2005) e delle spiagge libere attrezzate Delfino (fronte mare metri lineari 35,20 concessione demaniale n.187/2005 con annesso chiosco bar), Lampara (fronte mare metri lineari 40,70 concessione demaniale n.189/2005), Medusa (fronte mare metri lineari 22,15 concessione demaniale n.190/2005), Murena (fronte mare metri lineari 19,40 concessione demaniale n.186/2005), Ippocampo (fronte mare metri lineari 24,75 concessione demaniale n.191/2005), Stella Marina (fronte mare metri lineari 38,70 concessione demaniale n.188/2005), tutte in concessione al Comune di Loano con scadenza alla data del 31.12.2033.

Il Comune di Loano si impegna a mettere a disposizione del gestore l'attrezzatura di proprietà finalizzata alla messa in opera dello stabilimento così come dettagliata negli allegati inventari.

Si precisa che non è oggetto del presente affidamento la concessione demaniale dell'area occupata dai chioschi bar dei bagni Ondina, Lampara, Murena, Medusa, Ippocampo, Stella Marina in quanto la concessione demaniale del chiosco bar e la relativa licenza è assentita a terzi.

Resta inteso che il presente affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo o revoca da parte dell'Autorità competente delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l'affidamento a terzi nonché in caso di sopravvenute disposizioni normative. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dall'affidatario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile nonché a qualsiasi titolo.

Art. 2 Durata

Il presente affidamento ha inizio presunto il 01/05/2021 e termine il 31/12/2024, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 e dall'art. 15 del presente capitolato.

Al termine del periodo di affidamento le aree e le strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite al Comune nella loro piena integrità.

E' ammesso il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o ramo di azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento del Comune, che avrà facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie per il mantenimento degli standard qualitativi degli esercizi, come definiti in esito alle procedure concorsuali.

Il trasferimento è comunque escluso:

- 1. qualora le qualità personali del cedente siano state decisive, per effetto del sistema comparativo delle domande in sede di selezione pubblica, per determinare l'affidamento della gestione;
- 2. a favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dal capitolato. Nell'ipotesi di trasferimento della posizione di socio o associato temporaneamente all'impresa di cui il gestore è legale rappresentante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del codice dei contratti (d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.).

Art. 3 Oneri a carico del gestore

Il gestore sarà chiamato a svolgere in piena autonomia di impresa, in proprio, con proprio personale dipendente od incaricato, le seguenti attività:

11			

gestione spiagge libere attrezzate di cui all'art. 1 e stabilimento comunale Ondina; pulizia quotidiana durante l'apertura delle strutture di tutti gli impianti affidati e dell'arenile; gestione servizio biglietteria e affitto attrezzature di proprietà comunale;

servizio pulizia tutto l'anno delle spiagge libere attrezzate (SLA), delle spiagge libere site in Comune di Loano e di quelle che diventeranno eventualmente libere nel corso del contratto;

servizio di salvamento e sorveglianza nei periodi di apertura (delle SLA, delle spiagge libere Corallo - detta anche ex circolo Nautico - ed ex città di Torino esclusivamente nel tratto di arenile che in esito a rinuncia del comune di Torino è divenuto libero);

guardianaggio notturno (anche in forma itinerante) dal 15 giugno al 15 settembre delle spiagge libere attrezzate (SLA), delle spiagge libere site in Comune di Loano e di quelle che diventeranno eventualmente libere nel corso del contratto;

servizio elioterapia almeno in uno stabilimento;

servizio ausilio balneazione in almeno tre stabilimenti con Tiralo;

manutenzione attrezzature ed eventuale loro sostituzione;

lavaggio e predisposizione attrezzature di proprietà comunale (compreso moscone di salvataggio);

lavaggio finale e ricovero delle stesse attrezzature a proprie spese;

garantire la presenza e lo stato di efficienza delle attrezzature di primo soccorso e pronto soccorso in mare come specificato dalle ordinanze balneari;

grigliatura arenile ad inizio stagione e tamponatura invernale (con eventuali dune) a proprie spese (compreso spiagge libere);

raccolta di tutto il materiale spiaggiato anche in conseguenza di eventi eccezionali e loro smaltimento a proprie spese;

adibire ed organizzare <u>almeno una</u> delle spiagge libere attrezzate oggetto della presente concessione all'accesso di persone con animali domestici (SPIAGGIA PER CANI);

adottare soluzioni tecniche finalizzate a gestire le strutture nel rispetto dell'ambiente ed in ottemperanza agli indirizzi della politica ambientale del Comune di Loano;

collaborazione con l'amministrazione comunale per il progetto Bandiera Blu;

realizzazione di particolari iniziative di sviluppo turistico e sociale (quali l'implementazione del servizio Tiralo in tutte le SLA e stabilimento balneare, la realizzazione di servizi di informazione e prenotazione telematica con possibilità di trasmettere settimanalmente report all'Amministrazione comunale, l'implementazione dei servizi di informazione telematica tramite sito e social, i servizi di informazione turistica in accordo con l'Amministrazione comunale e collaborazione per ospitalità di gruppi di giovani, di anziani e di soggetti in condizione di disagio sociale segnalati dall'Amministrazione medesima, con uso gratuito dei servizi fino ad un massimo di un ombrellone e relative sdraio per spiaggia);

attivare una fattiva collaborazione con le Associazioni di categoria per agevolare la fruizione delle spiagge da parte della locale clientela turistica.

Nel dettaglio, l'affidamento comprenderà l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza in mare e a terra (biglietteria e guardianaggio, assistenza bagnanti, pulizia), con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia, l'igiene ed il decoro nel tratto di spiaggia oggetto dell'affidamento e nei tratti di spiaggia libera od eventualmente divenuti liberi nel periodo di cui al presente affidamento.

_		
2		

Per spiaggia libera si intendono sia i tratti di spiaggia rientranti nel 50% dell'arenile delle SLA che deve essere lasciato al libero accesso sia tutte le spiagge libere presenti nel territorio del Comune di Loano.

Per quanto riguarda le SLA l'affidatario potrà utilizzare esclusivamente il 50% di ogni arenile della spiaggia libera attrezzata (ovvero la diversa percentuale stabilita dalle vigenti disposizioni regionali) per sistemarvi le attrezzature balneari di proprietà comunale da noleggiare (sdraio, ombrelloni, lettini) rispettando la planimetria consegnata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio e nel rispetto della vigente normativa regionale.

La gestione dovrà essere esplicata con idonei mezzi e persone, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze comunali e dalla Capitaneria di Porto rispettando gli standard minimi imposti (svolgimento servizio di salvataggio nello stabilimento balneare Ondina, nelle spiagge libere attrezzate e nelle spiagge libere Corallo – detta anche ex circolo nautico ed ex città di Torino per il tratti per cui la città di Torino, servizio di accoglienza e servizio pulizia su tutti gli arenili compresi quelli liberi o che diventeranno tali).

L'affidatario dovrà: garantire e sorvegliare costantemente l'accesso al mare secondo quanto stabilito dal vigente progetto di utilizzo della aree demaniali marittime comunali; nei mesi invernali dovrà garantire l'apertura di almeno una struttura a fini elioterapici; nei mesi di luglio e agosto garantire all'interno degli stabilimenti balneari destinati alla balneazione assistita la presenza di un operatore per svolgere servizio gratuito di assistenza nell'uso delle carrozzine da mare Tiralo, fornite dall'Amministrazione; raccordarsi con l'Amministrazione comunale per quanto attiene la regolamentazione dell'accesso gratuito ai disabili in possesso della legge 104 e dell'accompagnamento nelle quote stabilite dalle vigenti disposizioni comunali nominando un referente per la gestione dell'elenco degli aventi diritto.

Il gestore deve vigilare sui tratti di area in affidamento informando il Comando Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni di ordinanze.

All'atto dell'affidamento il Comune di Loano concederà in uso le attrezzature di sua proprietà all'interno di ciascun stabilimento, previa consegna di opportuno inventario. Ogni riparazione o sostituzione nel corso della gestione, così come l'acquisto di ulteriori TIRALO, sarà a carico dell'affidatario che non potrà vantare alcuna pretesa all'atto della scadenza del contratto. Il gestore è autorizzato ad installare anche ulteriore attrezzatura (es. attrezzatura acquistata come offerta migliorativa ma anche attrezzatura di proprietà) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'ufficio demanio circa la disposizione dell'arenile. Dell'attrezzatura acquistata nell'ambito dell'offerta migliorativa dovrà essere consegnata all'amministrazione opportuno elenco affinchè il Comune di Loano provveda all'acquisizione all'inventario.

Il gestore dovrà porre a libera e gratuita disposizione del pubblico (compresi i fruitori della spiaggia libera) i servizi igienici in dotazione (docce, wc, lavapiedi e lavamani) e porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i servizi a pagamento.

Dovrà essere garantita la messa a disposizione di un wc al servizio dei chioschi bar asserviti alla spiaggia ed in concessione a terzi, anche nei periodi di chiusura delle spiagge qualora l'esercizio di somministrazione decida di osservare un diverso orario di apertura.

La stipula di abbonamenti e prenotazioni per le attrezzature da spiaggia nelle spiagge libere attrezzate può essere effettuata solo a favore di hotel e residence con sede nel Comune di Loano nella percentuale del 10% della totalità delle attrezzature a disposizione (salvo il caso in cui entro le ore 10:00 del mattino non vi sia stata integrale richiesta).

All'ingresso delle SLA e dello stabilimento comunale Ondina devono essere riportati i cartelli stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale nonché adeguata cartellonistica scritta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, approvata dall'Amministrazione comunale, che riporti

3				

condizioni di accesso, servizi gratuiti e a pagamento con relativa tariffazione, uffici dell'Amministrazione comunale cui l'utente può rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, logo del Comune di Loano, pubblicizzazione del servizio Tiralo.

Gli oneri di manutenzione ordinaria sono posti integralmente a carico del gestore così come il montaggio delle strutture mobili ed il ricovero delle stesse a proprie spese al termine della stagione balneare previo lavaggio delle medesime.

E' fatto obbligo di procedere a proprie spese alla grigliatura della spiaggia ad inizio stagione (compresi tutti i tratti di spiaggia libera) e, a fine stagione, di realizzare il tamponamento e le eventuali dune di protezione previa comunicazione delle predette operazioni, come disposto dalla vigente ordinanza dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

E', altresì, fatto carico al gestore di presentare ad inizio stagione le necessarie istanze all'ASL, al Comune di Loano ed alla Capitaneria di Porto finalizzate all'apertura del servizio, provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse riferite al servizio di che trattasi, nonché porre in essere tutte le precauzioni necessarie durante i periodi di inattività dell'impianto per mettere in sicurezza le strutture permanenti ed evitare intrusioni di estranei.

Art. 4 Manutenzione straordinaria

Gli oneri di manutenzione straordinaria riferiti ad eventuali modifiche strutturali restano a carico del Comune di Loano. Il gestore non può pretendere alcun indennizzo per mancato introito a causa della sospensione dell'attività derivante da interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 5 Utenze, imposte e tasse

Il gestore dovrà provvedere ad attivare e farsi carico di tutte le utenze necessarie (energia elettrica, gas, acqua, telefono) e l'Amministrazione comunale deve intendersi manlevata da qualsiasi onere comprese eventuali spese per allacci, canoni, reti di distribuzione e da tutte le imposte e tasse riferite alla gestione. L'eventuale utilizzo di impianti tecnologici ad energia alternativa rimane ad esclusivo e totale carico del gestore.

Art. 6 Responsabilità e manleva

L'affidamento non comporterà alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, è manlevato completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che possano derivare dall'affidamento stesso e dallo svolgimento dei predetti servizi.

A tal fine l'Amministrazione Comunale non può essere considerata in nessun modo depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che l'affidatario detiene nella concessione rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo del gestore.

Il gestore si impegna ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali ed i regolamenti che disciplinano la materia, a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e a rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e gestione del personale. Il gestore deve tenere indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza che possa derivare a persone o a cose per fatto o colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare dall'attività oggetto di concessione. Il gestore resta responsabile verso l'Amministrazione demaniale Marittima di tutti gli obblighi conseguenti le concessioni manlevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

E' fatto obbligo al gestore comprovare l'avvenuta stipula di polizza RC con massimale 5 milioni di euro.

Art. 7 Personale minimo dedicato

ı	
ľ	·
ı	
ı	
ı	
ı	
1	

Il gestore è libero di determinare l'organizzazione del servizio oggetto di affidamento ma è tenuto ad assicurare la presenza minima del seguente personale, idoneo secondo la vigente normativa:

1 unico direttore, con almeno cinque anni di esperienza documentata nella conduzione/ gestione di stabilimenti balneari, in possesso del diploma di scuola media superiore e del brevetto di bagnino, con il compito di sovraintendere gli aspetti gestionali della struttura e fungere da referente per l'Amministrazione comunale, gestire tutto il personale preposto al servizio dall'appaltatore, stabilire in caso di situazioni di pericolo l'allontanamento dell'utenza e del personale dalle strutture, intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio;

assistente bagnanti con il brevetto di bagnino per ciascuna delle 6 (sei) SLA, per lo stabilimento balneare Ondina e per gli arenili Corallo (ex circolo nautico) ed ex città di Torino che dovranno essere sempre presenti nelle ore stabilite per la balneazione anche qualora non vi siano le condizioni meteo-marine per effettuare il bagno ed 1 addetto al Tiralo per le spiagge preposte per 3 ore al giorno per ciascuna spiaggia;

addetto ai servizi (biglietteria, accompagnamento clienti e servizio bar per la SLA Delfino) per ognuna delle 6 (sei) SLA e per lo stabilimento balneare Ondina;

addetti alla pulizia giornaliera (più volte al giorno) negli orari di apertura per lo stabilimento balneare Ondina e per <u>tutti</u> gli arenili;

addetto alla vigilanza notturna delle 6 (sei) SLA, delle spiagge libere Bagni Corallo ed ex città di Torino e dello stabilimento balneare Ondina (nel periodo 15 giugno - 15 settembre).

Il gestore si impegna a provvedere all'aggiornamento ed alla formazione del personale preposto ai vari servizi.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di richiedere la sostituzione di personale non gradito, motivandone le ragioni.

Art.8 Obblighi in materia di personale

Il gestore dovrà predisporre tutto quanto è previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e smi.

Al personale dipendente dovranno venire applicate condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria . Il Comune resta nel modo più assoluto estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti riferiti al rapporto con il personale ed all'adempimento delle prescrizioni di cui al dlgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 Corrispettivo dell'affidamento

Il gestore dovrà corrispondere annualmente all'Amministrazione comunale il canone offerto nella misura definita in sede di aggiudicazione della gara, che avrà come base d'asta la somma di euro 170.000,00 annuali IVA esclusa per cui potrà essere presentata offerta al rialzo o al ribasso fino al limite dell'offerta segreta stabilita all'atto dell'indizione della gara ai sensi dell'art. 76 comma 4 RD 827 del 1924. Le offerte al ribasso di importo inferiore all'offerta di cui alla predetta norma sono considerate anomale e pertanto il candidato verrà escluso dalla procedura.

Il valore della concessione, calcolato sulle entrate dell'allegato piano economico finanziario su quattro annualità, così come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 50 del 2016, è di euro 2.600.000.

Gli oneri di sicurezza vengono fissati in euro 0 annui.

Il canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate del 50% ciascuna, la prima entro il 31 luglio, la seconda entro il 20 settembre di ciascun anno. Il Comune all'atto del ricevimento del canone provvederà ad emettere relativa fattura. Il ritardato pagamento determina l'applicazione di una

1	5			

penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. L'omesso pagamento del canone entro il 31 ottobre determina l'immediata risoluzione del contratto.

Il Comune, in caso di eventuali situazioni contingibili ed urgenti, quali ad esempio disposizioni nazionali e/o regionali connesse a situazioni di emergenza, si riserva l'affidamento di servizi aggiuntivi (es. monitoraggio e controllo degli accessi alle spiagge libere, servizi supplementari di sanificazione) nei limiti di un quinto del valore dell'affidamento. Il corrispettivo di tali affidamenti sarà quantificato separatamente.

Art. 10 Tariffe

Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle approvate dall'Amministrazione comunale che dovrà previamente approvare ogni eventuale modifica. E' fatto obbligo di concedere agli utenti delle spiagge libere attrezzate l'utilizzo gratuito di docce, wc e servizi essenziali come dettagliato all'art. 3 del presente capitolato.

Tutti i proventi inerenti lo svolgimento della gestione nonché quelli derivanti dalla gestione del chiosco bar dei Bagni Delfino, la cui titolarità della concessione demaniale è assentita al Comune di Loano, sono di esclusiva competenza del gestore e verranno trattenuti dal medesimo. Non è dato pretendere alcunché dal gestore qualora a causa di avverse condizioni meteo-marine ovvero a causa di intervenute erosioni dell'arenile, in alcuni periodi non risulti possibile allestire l'attrezzatura completa nella situazione descritta dalle planimetrie allegate. Parimenti restano a carico del gestore le spese relative agli acquisti ed eventuali ulteriori forniture necessarie per la conduzione degli stabilimenti e del chiosco dei bagni Delfino.

Art. 11 Servizi bar

E' fatto obbligo agli affidatari di riservare al concessionario del chiosco bar di pertinenza dello stabilimento balneare Ondina e delle SLA (ad eccezione del Delfino) l'area individuata dal responsabile dell'Ufficio Demanio quale dehor al fine di garantire un servizio più comodo agli utenti. Si ribadisce, ad ulteriore precisazione di quanto esplicitato all'art. 1, che non è disponibile alcuna licenza per l'esercizio di bar ad eccezione del chiosco bar della SLA Delfino, ricompreso nell'affidamento. La titolarità della licenza di esercizio sarà assentita all'affidatario.

L'aggiudicatario deve dotare i locali del punto di ristoro Delfino degli arredi e delle attrezzature necessarie impegnandosi a realizzare strutture di facile rimozione destinate a servizi di chiosco bar di pertinenza della SLA Delfino e rimuoverle ad ogni stagione in conformità ai progetti esistenti agli atti. L'attività del punto di ristoro è esercitata nel rispetto degli orari di apertura e chiusura al pubblico delle concessioni demaniali. L'aggiudicatario si obbliga a praticare prezzi non superiori a quelli imposti dalle associazioni di categoria.

Art. 12 Riserva per l'Amministrazione

Il Comune di Loano si riserva di poter utilizzare lo stabilimento balneare e le SLA oggetto della presente concessione per svolgervi iniziative di carattere straordinario (manifestazioni, dimostrazioni, sagre ecc) anche non previste in calendario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il gestore deve altresì garantire la propria collaborazione con le strutture ricettive della città in occasione dello svolgimento di iniziative di qualsiasi natura.

Art. 13 Rispetto normativa

L'affidatario si impegna alla stretta osservanza di tutta la normativa demaniale, nazionale, regionale, comunale, le linee guida in materia di SLA nonché di quella in materia di ordine pubblico e salvaguardia della quiete pubblica e delle ordinanze balneari emesse dai competenti uffici.

Inoltre, il gestore dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni in caso di organizzazione e svolgimento di manifestazioni di iniziativa propria, sopportandone i relativi oneri.

Art. 14 Controlli

6

L'Amministrazione si riserva il controllo sull'osservanza delle prescrizioni oggetto del contratto di affidamento.

Art. 15 Risoluzione contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 9 del presente documento il contratto si intende risolto per interruzione del servizio senza giusta causa, inosservanza delle disposizioni di legge, regolamenti ed obblighi previsti dal capitolato, dai CCNL, nonchè a causa della mancata stipula della polizza assicurativa RC prevista dall'art. 6 che va depositata in copia all'Amministrazione comunale contestualmente alla stipula del contratto.

L'affidamento si risolverà di diritto in caso di revoca della concessione demaniale, in caso di avvio di lavori di risistemazione globale dell'area, per i casi meglio dettagliati all'art.1 ed in esito a gravi violazioni degli adempimenti contrattuali.

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore cui verrà affidato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per presentare le proprie giustificazioni.

Per effetto della risoluzione il gestore decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis codice della navigazione e sarà tenuto entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale a rilasciare le strutture oggetto di affidamento fatte salve ulteriori azioni risarcitorie.

Art. 16 Garanzie e clausole penali

Il gestore costituirà fidejussione pari al 10% del valore presunto della concessione così come stabilito dall'art. 9. Nel caso di violazione agli obblighi contrattuali l'amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dal gestore e conservata agli atti al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore, il quale sarà in ogni caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 codice civile.

Fermo quanto sopra, l'Amministrazione potrà applicare al gestore con la sola formalità della previa contestazione per iscritto una penale di euro 500,00 al giorno nel caso in cui le prestazioni cui il gestore è tenuto non siano state effettuate o siano state interrotte o effettuate in modo incompleto, inadeguato o non rispondente a quanto previsto dal contratto.

Art. 17 Foro competente

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del TAR Liguria e/o Foro di Savona nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 18 Stipula del contratto

La stipula del presente contratto avverrà attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel.

Art. 19. Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente concessione è il Comune di Loano, con sede in Loano, piazza Italia 2.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui al presente Disciplinare, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Art. 20 Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del Dlgs 101 del 2018 si informa che il Comune di Loano:

- si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:
- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente contratto;

1/	
<i>t</i>	

- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Allegati:

progetto di gestione

relazione ex art. 34

piano economico finanziario

inventario attrezzature a disposizione e planimetrie arenili (si precisa che le planimetrie prevedono la sistemazione in caso di condizioni meteomarine ottimali ed in base alle vigenti linee guida sulle spiagge libere attrezzate)

8		